



Portale Enti Terzi

Comune di Bollate

Piazza Aldo Moro 1
05 Aprile 2022

Cosa vediamo oggi ?

- Un po di normativa
- Come usare il portale
- Le particolarità dei certificati



Illustrations by [Pixeltrue](#) on [icons8](#)



CHE COS'È IL CERTIFICATO ?

L'art. 1 del T.U. 445/2000 definisce il CERTIFICATO come il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di RICOGNIZIONE, RIPRODUZIONE e PARTECIPAZIONE A TERZI di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

EFFICACIA PROBATORIA: il certificato è un atto pubblico il cui contenuto fa fede fino a prova contraria

VALIDITÀ TEMPORALE DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

- tre mesi dalla data di rilascio
- validità illimitata se il certificato attesta stati e fatti personali non soggetti a modificazioni

Naturalmente, appena verrà decisa una riforma complessiva del regolamento anagrafico, si potrà ovviare anche a questa anomalia (fermo restando che sarebbe stato preferibile risolvere l'incongruenza già ora con il DPR n. 126 del 7.7.2015)

CONFERME : NO !

- I certificati si rilasciano a chiunque ne faccia richiesta. L'ufficiale d'anagrafe rilascia i certificati concernenti:
 - la residenza
 - lo stato di famiglia
 - ogni altra informazione contenuta nell'ANPR o in APR
- Ai sensi dell'art. 33, “a chiunque ne faccia richiesta”, l'ufficiale d'anagrafe rilascia solo “certificati”
- Restano i divieti di comunicazione di dati stabiliti da particolari disposizioni di legge, nonché i divieti di certificazione previsti dall'art. 35 (nel suo nuovo testo!)

IDENTIFICAZIONE : SI !

TUTTI i richiedenti devono essere identificati, ma, una volta identificati, avranno diritto **"TUTTI"** ad ottenere il certificato richiesto, qualsiasi certificato a qualsiasi persona o famiglia sia riferito

Le **limitazioni** sono SOLO quelle espressamente previste dalla legge (art. 35 DPR n. 223/89, adozione, paternità e maternità)

Ogni comune dovrà individuare e predisporre il sistema più semplice ed efficace per l'identificazione di tutti coloro che chiedono un certificato, in qualsiasi modalità sia richiesto

contenuto dei certificati anagrafici

I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e la firma dell'ufficiale di anagrafe.

Non è più obbligatorio apporre il “timbro tondo” dell'ufficio

contenuto dei certificati anagrafici

Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

Modalita' di rilascio

Il servizio di certificazione è destinato ai comuni che possono utilizzarlo quando:



- il cittadino si reca presso le sedi comunali per richiedere il certificato
- il cittadino effettua una richiesta di certificazione sul portale comunale.


Il Ministero dell'interno ha predisposto i **modelli relativi a tutti i certificati anagrafici che saranno emessi in formato standard per tutti i comuni.**

A ciascun certificato corrisponderà un modello di visura

Ufficiale d'anagrafe



Qui Bollate Point



Le frecce indicano il percorso di andata e ritorno dei certificati

Modalita' di rilascio

Per i certificati emessi tramite il portale del comune occorre armonizzare la normativa anagrafica con quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 2 bis del CAD:

Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

COSTI ED ESENZIONI

- I certificati rilasciati dallo stato civile (*nascita, morte e matrimonio*) sono sempre gratuiti.
- Quelli anagrafici, compreso il certificato di stato civile, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 a certificato, tranne in casi particolari di esenzione legati all'uso che ne deve essere fatto o al tipo di soggetto che lo richiede.

ATTENZIONE: la marca da bollo deve essere necessariamente acquistata prima di fare la richiesta ed applicata sul certificato nell'apposito spazio in alto a destra.

COSTI ED ESENZIONI

Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l'utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a rispondere tramite sanzioni erogate dall'Agenzia delle Entrate.

Esenzioni da bollo

I casi principali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo sono:

Tipo esenzione (a seconda dei soggetti richiedenti o dell'uso)	Fonte normativa
CTU nominato dal Tribunale o dal Pm o Richiesta specifica del nominato; Curatore fallimentare;	Art. 16 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)	Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso adozione, affidamento, tutela minori	Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642 e art. 82 l. 4.5.1983 n. 184
Uso separazione/divorzio: non richiedibile per soggetti non sposati	Art. 19 l. 6.3.1987 n. 74
Uso pensione estera	Art. 9 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642

Esenzioni da bollo

I casi principali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo sono:

Tipo esenzione (a seconda dei soggetti richiedenti o dell'uso)	Fonte normativa
Onlus	Art. 27 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso Sportivo: il richiedente dichiara di appartenere ad una società sportiva o porta richiesta della stessa.	Art. 8 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso processuale : Richiesta direttamente dall'avvocato o richiesta presentata dallo studio legale.	Art. 18 d.P.R. 30.5.2002 n. 115 e Circ. Agenzia Entrate 14.8.2002 n. 70/E